



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto di Istruzione Superiore "Cristoforo Marzoli"
Via Levadello, 26 b - 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) – C.F. 91011920179
Tel: 030 7400391 - C.M. BSIS01800P
e-mail: bsis01800p@istruzione.it - pec: bsis01800p@pec.istruzione.it
www.istitutomarzoli.edu.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

*Redatto in attuazione all'art. 4 comma 1 del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998.
come integrato e modificato dal D.P.R. n. 235 del 21.11.2007 e dal DPR n. 134 dell'8.08.2025*

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 07 novembre 2025 con delibera n. 64

Il presente regolamento è adottato in applicazione di quanto previsto dallo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria", promulgato con DPR n. 249 del 24 giugno 1998, come integrato e modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007 e dal DPR n. 134 dell'8 agosto 2025.

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

In base al DPR 249/1998, art. 4, c. 2 i provvedimenti disciplinari rivestono finalità "educativa" e tendono al "rafforzamento del senso di responsabilità", al "ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica" e al "recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica".

Le sanzioni disciplinari corrisposte, ai sensi del DPR 249/1998, art. 4, c.5, sono "temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, e ispirate al principio di gradualità" e "della riparazione del danno" oltre che obbligate a "tenere conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano" non debbono quindi rivestire carattere afflittivo, ma ispirarsi al principio del ravvedimento.

Nell'accertamento delle responsabilità si dovrà distinguere tra situazioni occasionali o mancanze determinate da circostanze fortuite, rispetto a gravi mancanze che indichino, viceversa, un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui, in particolare della comunità scolastica e delle sue componenti, atteggiamento che si esprima in manifestazioni di sopruso o di violenza esercitata nei confronti dell'istituzione educativa e degli insegnanti, o nei confronti dei compagni.

CAPO II – SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti che configurano mancanze disciplinari danno luogo, secondo la gravità del fatto contestato, all'applicazione delle seguenti sanzioni:

1. SANZIONI NON TIPIZZATE:

- a) Occasionali mancanze ai doveri scolastici sono sanzionate dal docente mediante **ammonimento verbale**, con facoltà di rilievo nel Registro elettronico come annotazione. L'infrazione è sanzionata nell'immediatezza del fatto dal docente che, sentite senza formalismi le giustificazioni dell'incolpato, le rileva verbalmente o con l'annotazione scritta.
- b) Ripetute lievi mancanze ai doveri scolastici o comportamenti scorretti sono sanzionati dal docente mediante **richiamo scritto** nel Registro elettronico nella sezione dedicata alle note

disciplinari. L'infrazione è sanzionata nell'immediatezza del fatto dal docente che, sentite senza formalismi le giustificazioni dell'incolpato, le rileva tramite nota disciplinare.

- c) Per ripetuto disturbo dell'andamento delle lezioni, per negligenza abituale e per assenze ingiustificate ed immotivate, previa annotazione sul Registro elettronico, si infligge la sanzione dell'**ammonizione scritta** da parte della Dirigente Scolastica con convocazione a colloquio dell'allievo con la sua famiglia, in presenza del coordinatore di classe e del capo d'Istituto o suo delegato. L'infrazione è contestata per iscritto da parte della Dirigente Scolastica entro 5 giorni dalla segnalazione del docente e notificata all'interessato via mail sia all'indirizzo dello studente `cognome.nome.classe@iismarzoli.edu.it` che a quelli dei genitori dell'allievo, depositati agli atti dell'Istituto. Tale sanzione è applicata anche nelle ipotesi di violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto, nonché nelle ipotesi di scorretto utilizzo di strutture, macchinari e sussidi didattici, ed ogni altra violazione di quanto previsto dal vigente regolamento sull'utilizzo delle aule, laboratori, palestre e biblioteca.

Per le specifiche **sanzioni relative al divieto di utilizzo del telefono cellulare**, come da Circolare Ministeriale MIM n. 3392 del 16.6.2025, si rimanda integralmente al Regolamento "Smartphone a scuola" procedura sanzionatoria e misure organizzative.

2. SANZIONI TIPIZZATE:

a) Allontanamento dalle lezioni	
Organo competente: CONSIGLIO DI CLASSE Da comminare solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento, Il Consiglio di Classe prevede un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.	
Da 1 a 2 giorni	Delibera, con adeguata motivazione, di ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, da svolgere presso l'Istituto con docenti appositamente incaricati.
Da 3 a 15 giorni	Delibera, con adeguata motivazione, di ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE , come declinate nel PTOF, da svolgere presso strutture ospitanti convenzionate con Regione Lombardia. Spetta a queste ultime l'obbligo di vigilanza sugli studenti e all'Istituto l'individuazione delle figure referenti per la realizzazione delle attività. In caso di indisponibilità delle strutture e nelle more degli elenchi regionali, le attività di cittadinanza attiva e solidale contemplate nel PTOF sono svolte a favore della comunità scolastica. Il Consiglio di Classe può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato. Il mancato o parziale svolgimento delle attività è considerato dal Consiglio di Classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore sono computate ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

Sono considerate gravi o reiterate infrazioni disciplinari: le turbative al regolare andamento della scuola, le offese al decoro, alle religioni ed alle istituzioni, l'uso e la detenzione di sostanze stupefacenti e comportamenti lesivi della dignità altrui, fatti costituenti grave offesa verbale o materiale portata nei riguardi della Dirigente Scolastica, dei docenti, del personale scolastico e degli studenti, nonché per gravi danni arrecati al patrimonio scolastico, cagionati da dolo.

b) Allontanamento dalla comunità scolastica

Organo competente: CONSIGLIO D'ISTITUTO

Anche quando siano stati commessi **reati** che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia **pericolo per l'incolumità delle persone**, nonché in presenza di **atti violenti o di aggressione** nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni dell'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi, dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.

Superiore a 15 giorni, ma non fino al termine dell'anno scolastico	La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Per quanto possibile si prevede un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.
Fino al termine dell'anno scolastico	Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi meno gravi) . Nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
Esclusione dallo scrutinio o dall'Esame	Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi più gravi) . Nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

CAPO III – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

- 1) Il procedimento disciplinare è retto dalle seguenti disposizioni e s'ispira ai principi dell'accertamento dei fatti e della garanzia del diritto di difesa.
- 2) Salvo i casi delle sanzioni non tipizzate del richiamo verbale/annotazione scritta o nota disciplinare, il procedimento ha inizio con la contestazione scritta dell'addebito allo studente, da parte della Dirigente Scolastica, da effettuarsi entro cinque giorni da quando quest'ultima è venuta a conoscenza del fatto. La contestazione avverrà mediante invio di un messaggio di posta elettronica, con richiesta di conferma di ricezione, sia all'indirizzo dello studente cognome.nome.classe@iismarzoli.edu.it che a quelli dei genitori dell'allievo, depositati agli atti dell'Istituto.
L'atto dovrà contenere la convocazione dello studente affinché sia sentito a sua difesa e l'informazione della facoltà di produrre, non oltre il giorno di convocazione per l'udienza, memoria scritta nonché eventuali prove e testimonianze allo stesso favorevoli.

- 3) Qualora, salvo il caso di giustificato motivo, lo studente non si presenti a rendere le proprie spiegazioni e manchino altresì difese scritte, l'organo competente adotterà i provvedimenti conseguenti.
- 4) L'organo competente per il procedimento disciplinare, sentito lo studente e sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte, decide la sanzione da applicare tra quelle indicate al capo II comma 2 lettere a) e b) del presente Regolamento. Quando il medesimo organo ritiene che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento.
- 5) La decisione dell'organo competente deve essere sufficientemente motivata e deve indicare il percorso logico-giuridico seguito dall'organo giudicante ai fini della decisione. Il provvedimento deve altresì informare lo studente della facoltà di produrre impugnazione avverso la decisione mediante ricorso. A tale fine, nel provvedimento disciplinare saranno indicati l'organo competente per l'impugnazione ed i termini entro i quali il ricorso deve essere presentato.
- 6) La decisione deve essere comunicata allo studente ed ai genitori mediante invio di un messaggio di posta elettronica sia all'indirizzo dello studente cognome.nome.classe@iismarzoli.edu.it che a quelli dei genitori dell'allievo, depositati agli atti dell'Istituto.

CAPO IV – IMPUGNAZIONE

- 1) Contro le sanzioni disciplinari lo studente o chiunque vi abbia interesse può, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, inoltrare ricorso all'Organo di garanzia, istituito dal presente Regolamento.
- 2) Lo studente o chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso all'Organo di garanzia quando ritiene che si siano verificate delle violazioni relative alla procedura disciplinare prevista dal presente Regolamento oppure quando ritiene ingiusta la decisione disciplinare adottata nei propri confronti.
- 3) Il ricorso deve essere presentato per iscritto e deve contenere le ragioni specifiche dell'impugnazione; unitamente al ricorso possono essere presentate prove o testimonianze favorevoli, affinché siano verificate dall'Organo di garanzia; in ogni caso il ricorrente può chiedere di essere sentito.
- 4) L'atto di ricorso, in duplice copia e sottoscritto dal ricorrente, deve essere depositato in busta chiusa alla segreteria della scuola, la quale rilascerà ricevuta di avvenuto deposito. Qualora i termini per il deposito cadano in giorno festivo o di chiusura della scuola, gli stessi sono prorogati al primo giorno utile di apertura della segreteria dell'Istituto.
- 5) L'Organo di garanzia, non oltre cinque giorni dal deposito del ricorso, dovrà procedere all'esame dell'impugnazione ed ascoltare le ragioni dello studente che abbia chiesto di essere sentito, previa convocazione. Può altresì, se richiesto o necessario, ascoltare anche le ragioni di chi ha promosso il procedimento disciplinare.
- 6) L'Organo di garanzia, qualora accerti l'illegittimità del procedimento, invita il soggetto sanzionatore al riesame del procedimento e degli atti conseguenti.
- 7) La decisione deve essere depositata in triplice copia nel termine massimo di dieci giorni dalla presentazione del ricorso. La Dirigente Scolastica comunicherà allo studente e ai genitori l'esito del ricorso, mediante consegna o notifica di copia della decisione.

CAPO V – ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di garanzia è composto da 5 membri:

- A. la Dirigente scolastica, componente di diritto, che lo presiede;
- B. due rappresentanti dei docenti indicati dal Consiglio d'Istituto;
- C. un rappresentante dei genitori individuato dal Consiglio d'Istituto;
- D. un rappresentante degli studenti nominato dal Consiglio d'Istituto.

Per ciascuna componente è individuato anche un membro supplente.

In caso di decadenza o dimissioni dei membri titolari, i membri supplenti assumono la titolarità. Spetta al Presidente dell'Organo di garanzia procedere alla surroga dei membri decaduti o dimissionari i cui nominativi saranno comunicati ai membri del Consiglio d'Istituto in occasione della prima seduta utile. La Dirigente Scolastica, nel caso di temporanea impossibilità, è sostituita da uno dei due collaboratori.

L'Organo di garanzia si rinnova ogni anno scolastico per la sola componente studentesca e per eventuali procedure di subentro dei componenti.

La funzione di segretario verbalizzante dell'Organo di garanzia viene svolta da uno dei componenti, designato di volta in volta dal Presidente.

Qualora si verifichi almeno una delle seguenti casistiche, vi è oggettiva incompatibilità all'espletamento dell'incarico con conseguente nomina del membro supplente:

- A. **per i docenti:** essere membro dell'organo che ha irrogato la sanzione disciplinare oggetto del provvedimento; essere testimone del fatto contestato; essere in rapporti di parentela con lo studente sanzionato;
- B. **per i genitori:** essere membro dell'organo che ha irrogato la sanzione disciplinare oggetto del provvedimento; aver presentato il ricorso oggetto della contestazione, trovarsi in situazioni in cui siano coinvolti propri figli o insegnanti della stessa classe dei propri figli, avere figli nella stessa classe dell'alunno sanzionato, essere citati come testimoni del fatto contestato;
- C. **per gli studenti:** essere destinatario diretto della sanzione, aver presentato il ricorso oggetto della contestazione, trovarsi in situazioni in cui siano coinvolti propri compagni di classe, essere citati come testimoni del fatto contestato.